



Direttive UFSC

n. 10.10.05.01 del 15 maggio 2010 (Stato: 1° gennaio 2011)

Designazione della cittadinanza di cittadini stranieri nel registro svizzero dello stato civile

Cittadinanza di stranieri

L'Ufficio federale dello stato civile, in base all'articolo 84 capoverso 3 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), emana le seguenti direttive.

Indice

1	In generale	3
2	Designazione della cittadinanza di cittadini stranieri nel registro svizzero dello stato civile	3
2.1	Importanza giuridica dei dati sulla cittadinanza straniera	3
2.2	Forma e documentazione	3
2.3	Trascrizione dei dati sulla cittadinanza straniera dal registro delle famiglie	4
2.4	Accertamento della cittadinanza di un minorenni straniero nato in Svizzera	4
2.5	Acquisto e perdita della cittadinanza straniera	5
2.6	Modifica della denominazione della cittadinanza straniera	5
3	Casi speciali	6
3.1	Origine incerta o sconosciuta	6
3.2	Rapporto interrotto con il Paese d'origine	6
3.3	Statuto particolare di diritto internazionale pubblico	6
3.4	Rifugiati riconosciuti	7
3.5	Apolidia	7
4	Disposizioni finali	8
4.1	Retroattività	8
4.2	Entrata in vigore	8

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NOVITÀ
Tutta la direttiva	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.

1 In generale

Nel registro svizzero dello stato civile i dati relativi all'attinenza comunale di cittadine e cittadini svizzeri vengono inseriti nel campo «Luogo di attinenza». Essi costituiscono la base legale comprovante la **cittadinanza svizzera** ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 CC¹.

Se nel campo «Luogo di attinenza» figura una **cittadinanza straniera** al posto dell'attinenza comunale, la persona in questione non possiede presumibilmente la cittadinanza svizzera. Questo vale anche se nel campo «Luogo di attinenza» figura la menzione «incerta» o «apollide».

2 Designazione della cittadinanza di cittadini stranieri nel registro svizzero dello stato civile

2.1 Importanza giuridica dei dati sulla cittadinanza straniera

I dati che attestano la cittadinanza straniera di una persona non hanno **forza probatoria** ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 CC, ma servono esclusivamente a titolo di **identificazione** e pertanto, in questo contesto, hanno soltanto un **carattere indiziario**. Indirettamente si evince che la persona in questione non possiede la cittadinanza svizzera².

La tenuta dei dati sull'acquisto, il possesso e la perdita di una cittadinanza straniera³ da parte di una persona straniera **non sottostà** agli stessi **rigidi requisiti** previsti per i dati sullo stato civile di un cittadino o di un cittadina svizzeri⁴ in materia di correttezza, completezza e aggiornamento, come da articolo 16 capoverso 1 lettera c OSC⁵.

2.2 Forma e documentazione

È possibile inserire i dati sulla cittadinanza straniera nel campo «Luogo di attinenza» solo se la persona in questione non possiede la cittadinanza svizzera. Per registrare o modificare i dati è sufficiente un documento di identità riconosciuto dalla Svizzera (generalmente passaporto o carta di identità). Una copia del documento presentato va conservata come giustificativo della registrazione⁶.

Come indicazione del possesso della cittadinanza straniera nel registro dello stato civile va inserito il **nome dello Stato** conformemente alla «lista delle denominazioni degli Stati»

¹ Codice civile svizzero (CC), RS 210.

² Art. 27 lett. a OSC.

³ Art. 8 lett. n n. 1 - 5 OSC.

⁴ Art. 39 cpv. 2 n. 4 e 5 CC: «I dati sulla cittadinanza di persone che non possiedono la cittadinanza svizzera non hanno forza probatoria», (CHK-Siegenthaler CC 39 N 19).

⁵ Ordinanza sullo stato civile, RS 211.112.2.

⁶ È consigliabile l'autenticazione con l'originale della fotocopia utilizzata come giustificativo. Questa operazione deve essere gratuita.

pubblicata dal Dipartimento federale degli affari esteri⁷ (forma abbreviata). Nel campo «Luogo di attinenza» possono venire inserite **più cittadinanze straniere**. Vanno per lo meno registrati i dati sull'appartenenza allo Stato il cui diritto è determinante per la documentazione dell'uso del cognome⁸. Il sistema di documentazione verifica i dati introdotti sulla cittadinanza in base alla lista presente nel sistema. Informazioni supplementari o esplicative possono essere aggiunte nel campo "Aggiunta" se sono disciplinate al punto 3 (casi speciali).

2.3 Trascrizione dei dati sulla cittadinanza straniera dal registro delle famiglie

In occasione della trascrizione dei dati di stato civile nel registro dello stato civile (rilevamento retroattivo) vengono **aggiornati i dati** sulla cittadinanza straniera di una persona.

Se il Paese d'origine figurante nel registro delle famiglie è stato suddiviso in più Stati sovrani (ad es. Unione Sovietica, Repubblica cecoslovacchia, Jugoslavia), e se non risalta a quale nuovo Stato appartiene la persona in questione, la **cittadinanza** deve essere registrata secondo la designazione storica oppure, se ciò non è possibile, come "**incerta**".

Fa eccezione la **modifica** dei dati in presenza della prova del possesso della nuova cittadinanza. La modifica può avvenire in qualsiasi momento ed è di competenza dell'ufficio dello stato civile al quale è presentata la prova.

2.4 Accertamento della cittadinanza di un minorenni straniero nato in Svizzera

In occasione della documentazione della **nascita** o della **modifica dei dati sulla filiazione del/la figlio/a** (istituzione o annullamento della filiazione con una persona che trasmette la cittadinanza), la **cittadinanza** della persona minorenne **va accertata** e registrata nel registro dello stato civile, anche se al momento della documentazione manca la prova vincolante dell'autorità competente del Paese d'origine. La menzione «incerta», benché giuridicamente pertinente⁹, è da evitare per motivi pratici (obbligo di comunicazioni ufficiali, esclusione della cittadinanza svizzera). Sono sufficienti le conoscenze basate sull'esperienza ed eventualmente le disposizioni legali del Paese d'origine; non è necessario attendere una conferma da parte delle autorità straniere competenti. I dati sulla cittadinanza possono venire aggiornati in qualsiasi momento sulla base di documenti del Paese d'origine forniti in un secondo tempo.

Se la persona minorenne acquista **diverse cittadinanze straniere** per filiazione materna e paterna, i dati di appartenenza allo Stato con il quale, su dichiarazione dei genitori, la famiglia ha un legame più stretto e il cui diritto regola l'uso del suo cognome devono almeno venir inseriti nel registro dello stato civile¹⁰. Se in virtù di un accordo internazionale va osservato un obbligo ufficiale di comunicazione, come da articolo 54 capoverso 1 OSC, devono venire inderogabilmente registrati i dati sulla cittadinanza scelta.

⁷ Cfr: www.eda.admin.ch.

⁸ Art. 23 cpv. 2 LDIP.

⁹ Non è di competenza delle autorità svizzere effettuare ricerche in merito al possesso di cittadinanze straniere.

¹⁰ Art. 37 cpv. 2 LDIP.

Se, oltre alla cittadinanza straniera, la madre o il padre della persona minorenni possiedono anche la cittadinanza svizzera, non può venire registrata alcuna acquisizione di una cittadinanza straniera per la persona in questione, oltre ai dati sulla sua attinenza comunale. Questa circostanza non dispensa dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 54 capoverso 1 OSC.

2.5 Acquisto e perdita della cittadinanza straniera

L'**aggiornamento** dei dati sul Paese d'origine è di competenza dell'ufficio dello stato civile che detiene la prova dell'acquisto, del possesso o della perdita della cittadinanza straniera.

In presenza di un atto straniero di naturalizzazione o di un atto straniero di svincolo, oppure di un documento nel quale figurano tutti i dati necessari per la documentazione regolare della cittadinanza, la **modifica** va documentata nell'**operazione Cittadinanza**. L'operazione va tuttavia documentata nell'**operazione Persona** con la funzione «Nuova iscrizione» se è comprovata solo la modifica (ad es. passaporto o carta di identità) e non la data della naturalizzazione e se manca la prova di come e quando è avvenuta la perdita della precedente cittadinanza. In questo caso, come **data dell'evento**, vale il giorno in cui è presentata la prova. L'operazione va motivata come «Modifica della cittadinanza».

La **perdita** della precedente cittadinanza può essere documentata solo in presenza di una relativa prova o di una disposizione legale determinante. In caso di dubbio si presume che la cittadinanza venga mantenuta. L'assenza di documenti, o l'invalidità di documenti di identità, non è un motivo per dedurre la perdita della cittadinanza.

2.6 Modifica della denominazione della cittadinanza straniera

Se uno Stato modifica la sua **denominazione ufficiale**, tale modifica deve venire aggiornata nella lista presente nel sistema di documentazione.

Se il Paese d'origine registrato nel registro dello stato civile si suddivide in più Stati riconosciuti (ad es. il caso della Serbia-Montenegro, suddivisa in due Stati, rispettivamente Serbia e Montenegro, e della Serbia, successivamente divisa in Serbia e Kosovo), la modifica dei dati sul nuovo Paese d'origine può avvenire solo eccezionalmente senza la collaborazione della persona interessata. La precedente **denominazione** della cittadinanza di una persona va mantenuta fino a quando non viene accertato a quale nuovo Stato straniero riconosciuto dalla Svizzera ella appartiene. In via eccezionale fino all'accertamento, può essere inserita la menzione «incerta» nel registro dello stato civile.

Per aggiornare i dati sulla cittadinanza non è necessario un **documento giustificativo** se la modifica concerne esclusivamente la designazione ufficiale del Paese d'origine. Se tuttavia il Paese d'origine si suddivide in più Stati, va conservata una prova della modifica della cittadinanza come giustificativo (ad es. fotocopia del documento di viaggio).

3 Casi speciali

3.1 Origine incerta o sconosciuta

Se una persona straniera senza documenti d'identità delle autorità del Paese d'origine, e la cui origine è incerta o sconosciuta, deve essere registrato nel registro dello stato civile, la sua cittadinanza nel campo «Luogo di attinenza» va registrata in via eccezionale e provvisoriamente come «incerta» senza spiegazioni supplementari. Non appena viene fornita la prova della cittadinanza straniera, i dati verranno **aggiornati** su richiesta o d'ufficio. L'aggiornamento è di competenza dell'**ufficio dello stato civile** al quale è presentata la prova (senza collaborazione dell'autorità di vigilanza) ed è da effettuare nell'operazione Persona con la funzione «Nuova iscrizione» e da motivare con l'aggiunta «Dati sulla cittadinanza». Come data dell'evento viene considerata quella della consegna del documento.

3.2 Rapporto interrotto con il Paese d'origine

Anche se il rapporto della persona straniera con le autorità del Paese d'origine è presumibilmente interrotto, e il rinnovo dei documenti di viaggio è impossibile, non ragionevolmente esigibile o inutile per l'ufficio dello stato civile (ad es. domanda d'asilo, renitenza alla leva, procedura di naturalizzazione), i **dati** sulla cittadinanza sono da riportare nel registro dello stato civile **come figuranti sui documenti di identità** dalla validità scaduta senza ulteriori aggiunte.

3.3 Statuto particolare di diritto internazionale pubblico

Se una persona proviene da un **Paese non riconosciuto** dalla Svizzera o da un territorio contestato dal punto di vista del diritto internazionale pubblico e amministrato come uno Stato¹¹, la sua nazionalità verrà inserita nel campo «Luogo di attinenza» se essa può essere comprovata da un **documento di viaggio** del Paese d'origine **riconosciuto** dalla Svizzera.

L'appartenenza di una persona ad un **territorio autonomo**¹² di uno Stato va registrata nel campo «Aggiunta», a lato dei dati sulla cittadinanza, se può essere comprovata da un documento di viaggio riconosciuto dalla Svizzera. Determinanti per la designazione della nazionalità o dell'appartenenza ad un territorio autonomo di uno Stato sono i **dati sui documenti di identità delle competenti autorità del Paese d'origine** presenti nella lista delle prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti per l'entrata in Svizzera pubblicata dall'Ufficio federale della migrazione¹³.

¹¹ In particolare Taiwan e Palestina.

¹² Ad es. Hong Kong, Macao.

¹³ Cfr: www.bfm.admin.ch.

Tali dati **non** hanno **forza probatoria** ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 CC, ma servono esclusivamente a titolo di **identificazione**, in particolare per le comunicazioni ufficiali alle autorità del luogo di domicilio o di soggiorno¹⁴ e all'Ufficio federale della migrazione¹⁵.

Campo «Luogo di attinenza» come da titolo di viaggio	Campo «Aggiunta» come da titolo di viaggio
Taiwan	
Palestina	
Cina	Hong Kong
Cina	Macao

3.4 Rifugiati riconosciuti

Nel registro dello stato civile non figurano informazioni sullo statuto di rifugiato di una persona, in Svizzera o all'estero, oppure sulla revoca di tale statuto.

Nel campo «Luogo di attinenza» di **rifugiati** riconosciuti va inserita la **cittadinanza del loro Paese d'origine**, anche in assenza di documenti di identità del Paese stesso. Se l'origine non è chiara, la cittadinanza può essere eccezionalmente designata anche come «incerta».

Al momento della documentazione nel registro dello stato civile, o in occasione di ogni atto amministrativo o di documentazione di un evento di stato civile, i rifugiati riconosciuti devono presentare la decisione in materia d'asilo dello Stato competente o il titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951¹⁶ relativa allo statuto dei rifugiati¹⁷. I documenti presentati servono da base per la comunicazione ufficiale all'Ufficio federale della migrazione¹⁸.

3.5 Apolidia

Nel registro dello stato civile il campo «Luogo di attinenza» può essere completato con la menzione «**apolide**» se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1 della Convenzione del 28 settembre 1954¹⁹ sullo statuto degli apolidi. La persona apolide da registrare è tenuta a presentare un **titolo di viaggio** per apolide come previsto dall'articolo 28 della suddetta Convenzione.

La designazione «**apolide**» per una persona minorenni nata in Svizzera è ammessa solo se tanto sua madre quanto suo padre possono provare di detenere tale statuto. La persona minorenni apolide ha diritto alla naturalizzazione agevolata²⁰.

¹⁴ Art. 49 cpv. 1 OSC.

¹⁵ Art. 51 cpv. 1 OSC.

¹⁶ RS 0.142.30; in vigore per la Svizzera dal 21 aprile 1955.

¹⁷ Art. 2 cpv. a dell'ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, RS 143.5.

¹⁸ Art. 51 cpv. 1 OSC.

¹⁹ RS 0.142.40; in vigore per la Svizzera dal 1° ottobre 1972.

²⁰ Art. 30 cpv. 1 LCit.

In assenza di documenti di identità, o se i documenti sono scaduti, non è possibile confermare l'apolidia. La decisione in merito all'apolidia non è di competenza dell'ufficiale di stato civile.

4 Disposizioni finali

4.1 Retroattività

Non è necessario adattare sistematicamente i dati sulle cittadinanze straniere. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie sono da inserire alla prima occasione utile nell'operazione Persona con la motivazione «Modifica dei dati sulla cittadinanza». Tale operazione **non ha effetto retroattivo** sugli eventi documentati.

4.2 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 15 maggio 2010.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa